

Capitolo 3 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sommario

LEGNA DA ARDERE

Classificazione	Art.	1
Contrattazione	»	2
Spedizione e trasporto	»	3
Spese di rappresentanza e mediazione	»	4
Consumo diretto	»	5
Vendita a partite	»	6

Art. 1 – Classificazione.

E' considerata legna da ardere o da fuoco la legna spaccata (manovella o stanga), distinta a seconda degli spessori o diametri commerciali, correnti tra i 5 e i 20 centimetri circa e con una lunghezza normale fra metri 1 e 1,50 a seconda della provenienza.

Per l'olivo è tollerato il 50% di ceppo ed un diametro fino a 30 cm.

E' considerata legna forte quella di faggio, di carpino, di quercia in genere, di frassino, di robinia, betulla, olmo, olivo ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Per legna dolce si intende quella di pino, pioppo, salice, ontano, tiglio ed altre essenze di caloria approssimativamente equivalente.

Castano e gelso vengono espressamente convenute caso per caso.

La specie dolce o forte è precisata in contratto.

Se l'essenza non è precisata è tollerata la presenza di più essenze della stessa specie.

Si intende legna stagionata quella che è stata conservata, per l'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco e sia atta a facile combustione.

Art. 2 – Contrattazione.

La legna da ardere è contrattata per merce sana e mercantile.

Essa è trattata a quintali; per le spedizioni a mezzo ferrovia è trattata a vagoni; per le spedizioni a mezzo autotrasporti è trattata ad autotreni.

Se il compratore si riserva la visita, questa deve farsi nel luogo dove trovasi la legna.

La visita esclude ogni reclamo per sanità e mercantilità.

La legna bagnata o impregnata di umidità nel trasporto non può essere rifiutata; essa però viene fatturata a peso asciutto.

Art. 3 – Spedizione e trasporto.

Nelle spedizioni ferroviarie è d'obbligo il carico completo del carro.

Per il peso fa fede quello accertato dalla ferrovia in partenza; ovvero lungo il percorso o all'arrivo.

Le spese delle pesature ferroviarie e di controllo sono a carico del compratore, salvo che le pesature stesse dimostrino errato il peso dichiarato dal venditore.
Nelle spedizioni per ferrovia, anche franco stazione arrivo, il compratore è tenuto ad anticipare eventuali spese ed a svincolare la merce, ma lo svincolo non gli preclude il diritto di protestare la merce nelle forme e termini d'uso, qualora lo ritenga opportuno, previa perizia.
Il destinatario è tenuto ad avanzare le riserve ed i reclami del caso contro il vettore anche nell'interesse del venditore.

Art. 4 – Spese di rappresentanza e mediazione.

Se il venditore opera per tramite di un suo rappresentante, a questi non spetta nessun compenso da parte del compratore.
Se interviene nel contratto un mediatore, a questi è dovuta una mediazione, nella misura dell'1,50%, dal solo venditore.

Art. 5 – Consumo diretto.

Nei contratti per il consumo diretto la legna si intende stagionata; le pezzature si intendono rapportate al loro specifico impiego; il pagamento si intende da effettuare alla consegna; le bollette della pesa pubblica della località fanno fede per i quantitativi consegnati.

Art. 6 – Vendita a partite.

Nelle vendite la legna è trattata a partite o a lotti, per boschi in piedi, cedui o d'alto fusto, intendendosi l'alto fusto compreso nel ceduo; a metro cubo per i legnami resinosi; a quintali, a piè di carro, per il legname tagliato.
Il contratto si intende normalmente convenuto alle condizioni che regolano i contratti comunali analoghi della località, sempre osservate le prescrizioni di massima e di polizia forestale, vigenti in provincia, per i boschi ed i terreni vincolati.